COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

DELIBERA 28 luglio 2021.

Approvazione della proposta di Piano per la transizione ecologica, ai sensi dell'articolo 57-bis, comma 3 e seguenti, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. (Delibera n. 1/2021).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA TRANSIZIONE ECOLOGICA

Visto il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, che, all'art. 4, modifica il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni, introducendo in particolare l'art. 57-bis;

Visto il succitato art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, con il quale, in particolare:

al comma 1, è istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Comitato interministeriale per la transizione ecologica (CITE) con il compito di assicurare il coordinamento delle politiche nazionali per la transizione ecologica e la relativa programmazione, ferme restando le competenze del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS);

al comma 2, è previsto che il CITE è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o, in sua vece, dal Ministro della transizione ecologica, ed è composto dai Ministri della transizione ecologica, dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del lavoro e delle politiche sociali e delle politiche agricole alimentari e forestali. Ad esso partecipano, altresì, gli altri Ministri o loro delegati aventi competenza nelle materie oggetto dei provvedimenti e delle tematiche poste all'ordine del giorno;

al comma 3 e 4, è previsto che il CITE approva il Piano per la transizione ecologica (PTE), al fine di coordinare le politiche in materia di: a) riduzione delle emissioni di gas climalteranti; b) mobilità sostenibile; c) contrasto del dissesto idrogeologico e del consumo del suolo; c-bis) mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici; d) risorse idriche e relative infrastrutture; e) qualità dell'aria; f) economia circolare; f-bis) bioeconomia circolare e fiscalità ambientale, ivi compresi i sussidi ambientali e la finanza climatica e sostenibile. Il PTE individua le azioni, le misure, le fonti di finanziamento, il relativo cronoprogramma, nonché le amministrazioni competenti all'attuazione delle singole misure. Sulla proposta di Piano predisposta dal CITE è acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da rendersi nel termine di venti giorni, e il parere delle commissioni parlamentari competenti per materia, da rendersi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di trasmissione. Il Piano è approvato in via definitiva dal CITE entro trenta giorni dall'espressione dei succitati pareri ovvero dall'inutile decorso dei succitati termini.

al comma 4-bis, è previsto che, dopo l'approvazione definitiva del PTE da parte del CITE, il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro da lui delegato trasmette alle Camere, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione annuale sullo stato di attuazione del PTE stesso, dando conto delle azioni, delle misure e delle fonti di finanziamento adottate;

al comma 6, è previsto che il CITE monitora l'attuazione del PTE, lo aggiorna in funzione degli obiettivi conseguiti e delle priorità indicate anche in sede europea e adotta le iniziative idonee a superare eventuali ostacoli e ritardi;

al comma 7, è previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato tecnico di supporto (CTC) del CITE, composto da due rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui uno nominato dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie, e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri di cui al sopracitato comma 2, designati dai rispettivi Ministri, con il compito di istruire le questioni all'ordine del giorno del CITE;

al comma 8, è inoltre previsto che, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della transizione ecologica, è adottato il regolamento interno del CITE, che ne disciplina il funzionamento, e che le deliberazioni del CITE sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

al comma 9, è previsto che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle attività del CITE;

Visto il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e in particolare l'art. 2, che:

al comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri la Cabina di regia per il Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri, alla quale partecipano i Ministri e i Sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri competenti in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta, e che esercita poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione degli interventi del PNRR;

al comma 4, prevede che il CITE, svolge, sull'attuazione degli interventi del PNRR, nelle materie di competenza, le funzioni di indirizzo, impulso e coordinamento tecnico, tenendo informata la Cabina di regia che ha la facoltà di partecipare attraverso un delegato;

al comma 5, prevede che, negli ambiti in cui le funzioni statali di programmazione e attuazione degli investimenti previsti nel PNRR e nel Piano nazionale complementare al PNRR (PC-PNRR) richiedano il coordinamento con l'esercizio delle competenze costituzionalmente attribuite alle regioni, alle Province autonome di Trento e di Bolzano e agli enti locali, quando si tratta di materie nelle quali le regioni e le province autonome vantano uno specifico interesse, anche il Presidente della conferenza delle regioni e delle province autonome partecipa al CITE;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri», e in particolare l'art. 6, comma 3, della stessa legge, in materia di funzionamento dei comitati interministeriali istituiti per legge;

— 36 -

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa», e il conseguente decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente, fra l'altro, la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e, in particolare, l'art. 24, comma 1, lettera *c*), e comma 2;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti», in particolare, l'art. 3, comma 2, nonché le ulteriori disposizioni di cui all'art. 41, comma 5, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica (DIPE);

Visto il decreto del Segretario generale della Presidenza del Consiglio dei ministri 1° dicembre 2015, recante «Organizzazione interna del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 2021, registrato dalla Corte dei conti in data 27 luglio 2021, al n. 3060, recante, ai sensi del sopracitato art. 57-bis, comma 8, del decreto legislativo n. 152/2006, il regolamento interno del CITE e, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, l'istituzione del CTC;

Considerato che il suddetto regolamento interno disciplina il funzionamento del CITE e del CTC al fine di ottimizzare i lavori di questo Comitato, assicurando la completezza e l'adeguatezza dell'istruttoria sulle proposte oggetto di esame, garantendo la trasparenza delle decisioni e perseguendo l'accelerazione dell'*iter* di perfezionamento delle medesime;

Preso atto che la riunione istruttoria del CTC sull'argomento in esame si è tenuta in data 22 luglio 2021;

Vista nota del Capo di Gabinetto del Ministero della transizione ecologica 27 luglio 2021, n. 16141, recante la proposta di adozione, da parte del Ministro, ai sensi dell'art. 57-bis del decreto legislativo n. 152/2006, commi 3 e 4, della proposta di PTE;

Vista la nota di seduta 1° dicembre 2016, n. 5670, predisposta dal DIPE e posta a base dell'esame della presente proposta nell'odierna seduta di questo Comitato; Considerato quanto emerso dall'ampia discussione tenutasi nel corso della seduta, e in particolare:

che il PTE è inserito nel *Green deal* europeo e fa da raccordo fra il *Green deal* europeo e il PNRR;

che la proposta di PTE è articolata su cinque macroobiettivi: 1) neutralità climatica; 2) azzeramento dell'inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti climatici; 4) ripristino della biodiversità; 5) transizione verso economia e circolare e bioeconomia, e che è un documento che sarà periodicamente aggiornato, in modo da essere sempre al passo con lo sviluppo delle conoscenze e lo stato di attuazione delle misure previste;

che entro il 15 maggio di ogni anno è prevista una relazione sullo stato di attuazione, con aggiornamento dei cronoprogrammi, delle *roadmap* e dei principali indicatori;

che, in tema di decarbonizzazione delle industrie hard to abate, gli obiettivi sono da perseguire a partire dall'utilizzo dell'idrogeno, delle bioenergie e dalla cattura della CO₂. Eventuali misure di aggravio del carico fiscale dovranno essere adeguatamente valutate per questi settori, anche in considerazione delle restrizioni normative che in alcuni casi, come per l'utilizzo dei combustibili solidi secondari, ne limitano lo sviluppo;

che è necessario analizzare le relazioni tra i numerosi strumenti di pianificazione di settore, compreso il PNRR, e definire il livello di sovra ordinazione del PTE rispetto a tutti gli altri strumenti di pianificazione che incidono nei settori interessati dalla transizione ecologica, individuando anche le procedure che consentano di verificare se gli interventi e i provvedimenti, perfino quelli riguardanti la giustizia o la pubblica amministrazione, siano sostenibili, dal punto di vista non solo finanziario, ma anche del raggiungimento degli obiettivi del PTE stesso;

che è opportuno che questo Comitato proponga al Presidente del Consiglio dei ministri l'emanazione di una direttiva in base alla quale le relazioni illustrative dei provvedimenti di origine governativa debbano contenere una sezione relativa all'impatto sul PTE e i documenti istruttori per il Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile debbano avere una sezione illustrativa che spieghi come il provvedimento da adottare contribuisca all'attuazione del PTE stesso;

che la proposta di PTE mette in luce la necessità di perseguire la massima sinergia possibile tra tutte le fonti di finanziamento nazionali, regionali ed europee di settore, al fine di ottimizzare i risultati del PTE stesso;

che, a tal fine, è necessario disporre di una tassonomia per la classificazione delle risorse finanziarie programmate, con riferimento agli obiettivi strategici del piano proposto, al fine di fornire un quadro sinottico di tutti gli interventi provenienti da diversi livelli di programmazione coerenti con i *target* assegnati;

che per il Mezzogiorno risultano prioritarie le politiche relative alla tutela del territorio, al contrasto del dissesto idrogeologico, alle carenze del sistema idrico, ma anche alle bonifiche, in primo luogo quelle di Taranto e Bagnoli, e allo sviluppo della filiera dell'idrogeno;

che la realizzazione del PTE richiede una fortissima collaborazione tra i Ministeri coinvolti; che è necessario dare grande rilevanza alla comunicazione, anche mediante coinvolgimento della cittadinanza e dei settori produttivi, con forme di consultazione e partecipazione, attraverso le quali, filiera per filiera e area geografica per area geografica, questi possano contribuire a modulare l'impatto delle decisioni e orientare le condotte da tenere senza dover ricorrere a interventi cogenti;

che la proposta di PTE prevede dieci indicatori rappresentativi, riconosciuti a livello internazionale e impiegati in misure statistiche collegate alla strategia nazionale di sviluppo sostenibile e agli indicatori di Benessere equo e sostenibile (BES), indicatori che sono già elaborati nell'ambito del sistema statistico nazionale;

che in questo settore è necessario prevedere nel PTE investimenti a favore degli enti tecnici interessati, tra cui ISTAT e ISPRA, per produrre stime anticipate degli indicatori, in analogia con quello che già avviene nel settore del BES;

che è necessario costituire, anche con il supporto di esperti, gruppi di lavoro preposti allo sviluppo delle tematiche di interesse delle misure del PTE, e con il compito di elaborare documenti e analisi specifiche per settore ai fini dell'ottimizzazione del complesso delle *milestone* e dei cronoprogrammi, contribuendo a rendere più quantitativo il programma e tenendo conto del relativo impatto sociale;

che tra gli argomenti da trattare prioritariamente da parte dei suddetti gruppi di lavoro figurano:

le misure in materia di tassazione;

la ricognizione e relativa analisi di tutti i finanziamenti che possono contribuire anche a lungo termine a realizzare la transizione energetica, tenendo conto, per esempio, anche del Fondo sviluppo e coesione, in modo da assicurare, anche dopo il 2026, termine per il completamento del PNRR, la prosecuzione delle linee essenziali di sviluppo del PTE e suoi aggiornamenti;

la decarbonizzazione e l'evoluzione del sistema energetico, con i relativi settori, tra cui l'idrogeno come vettore di integrazione dei settori e dei diversi *mix* energetici, le energie rinnovabili, gli accumuli;

la mobilità sostenibile;

le industrie hard to abate;

l'economia circolare, con i settori della riduzione di uso, del riciclaggio di rifiuti e dei relativi impianti;

il dissesto idrogeologico, il consumo di suolo, la prevenzione delle frane e delle alluvioni e la tutela delle risorse idriche;

la biodiversità e la tutela dell'ecosistema marino; che nelle attività dei gruppi di lavoro, particolarmente per le tematiche di cui agli ultimi tre succitati argomenti, sarà necessario il coinvolgimento delle regioni;

Su proposta del Ministro della transizione ecologica;

Acquisito in seduta l'avviso favorevole dei Ministri e Sottosegretari di Stato presenti;

Delibera:

1. Ai sensi dell'art. 57-bis, commi 3 e 4, del decreto legislativo n. 152/2006, è approvata, con le prescrizioni di cui ai successivi punti 2, 3, 4 e 5, la proposta di PTE di cui all'allegato 1 alla presente delibera, facente parte integrante della medesima.

- 2. Il CTC proporrà a questo Comitato una tassonomia per la classificazione delle risorse finanziare programmate con riferimento agli obiettivi strategici del piano proposto, anche al fine di avere un quadro sinottico di tutti gli interventi provenienti dai diversi livelli di programmazione dei vari Ministeri coerenti con i *target* assegnati.
- 3. I Ministeri competenti per materia, utilizzando le esperienze e le metodologie già presenti all'interno delle istituzioni, o con la collaborazione di altre istituzioni ed enti di ricerca, predisporranno per questo Comitato analisi di scenario di natura climatica, ambientale, sociale ed economica al fine di garantire un background quantitativo al processo di identificazione delle scelte di policy adeguato al raggiungimento degli obiettivi del PTE.
- 4. Il Ministero della transizione ecologica, anche con il supporto del CTC, sottoporrà all'attenzione di questo Comitato un allegato integrativo al PTE che, anche sulla base delle elaborazioni di cui al punto 2 e delle analisi di scenario di cui al punto 3, specifichi maggiormente, dal punto di vista quantitativo, i *target* da raggiungere nel tempo e i relativi strumenti finanziari.
- 5. Con atto del Ministro della transizione ecologica sono istituiti gruppi di lavoro, con l'indicazione dei loro coordinatori, in materia di: energie rinnovabili; mobilità sostenibile; industrie *hard-to-abate*; economia circolare 4.0, bioeconomia e qualità dell'aria; dissesto idrogeologico, consumo di terreno, prevenzione di frane/alluvioni e tutela delle risorse idriche; biodiversità e tutela degli ecosistemi; flussi di fondi durante e *post-PNRR*, finanza sostenibile e *carbon-finance*; modellistica integrata sugli effetti delle politiche per la transizione ecologica con prospettiva anche territoriale, con il compito di supportare il CTC nell'attività volta alle elaborazioni di cui ai punti 2 e 3 e alla stesura dell'allegato integrativo di cui al punto 4.
- 6. Eventuali ulteriori gruppi di lavoro potranno essere istituiti con successivo provvedimento della medesima natura.

Roma, 28 luglio 2021

Il Ministro della transizione ecologica con funzioni di Presidente della seduta Cingolani

Registrato alla Corte dei conti il 14 gennaio 2022 Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale, reg.ne n. 67

Avvertenza:

Si dà notizia che il testo integrale della delibera, comprensivo dell'allegato, è consultabile alla pagina istituzionale del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica -Presidenza del Consiglio dei ministri:

 ${\it https://www.programmazionee} conomica.gov. it/?p = 50476$

22A00825

— 38 -

